



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 6 dicembre 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 776.

Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto.....

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 776.

Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia Ambientale";

VISTA la parte V del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il d.lgs. del 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente".

VISTO il d.lgs. 21 maggio 2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

VISTA la legge regionale n. 14/99, articolo 112 con la quale vengono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria;

VISTA la D.G.R. del 5 settembre 1996, n. 7104 "Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale n. 48/89";

PRESO ATTO che il d.lgs. 152/2006, Parte V, all'articolo 280 ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e gran parte della normativa in materia di emissioni in atmosfera ad esso collegato, compreso il D.P.R. 25 luglio 1991 che disciplinava le emissioni poco significative e le attività a ridotto inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che per le 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 del citato D.P.R. 25 luglio 1991, rispondenti ai requisiti ed ai quantitativi di materie prime ed ausiliarie da utilizzare nel ciclo di produzione, era prevista, ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989, una procedura semplificata di autorizzazione attraverso la procedura di autorizzazione in via generale rilasciata dalla Regione;

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. n. 7104/1996 al punto 2 disciplina il rilascio delle autorizzazioni in via generale alle suddette attività a ridotto inquinamento atmosferico;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 272 "impianti e attività in deroga" della Parte V del d.lgs. 152/2006, entro due anni dall'entrata in vigore della Parte V di detto decreto, si deve procedere all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che le tipologie degli impianti e delle attività in deroga di cui al suddetto articolo 272, comma 2, corrispondono con le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, soggette ad autorizzazione generale disciplinata con la suddetta D.G.R. n. 7104/1996;

RITENUTO necessario procedere ai sensi della nuova normativa ad adottare nuove autorizzazioni generali per gli impianti e le attività suddette per le quali le quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

CONSIDERATO che la Regione per le autorizzazioni in via generale fissa i valori limite delle emissioni, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli;

RITENUTO necessario che, ai fini di una omogeneità comportamentale delle amministrazioni provinciali, la Regione formuli nuovi schemi di domanda di adesione alle autorizzazioni generali, stabilisca un iter procedurale e definisca allegati tecnici specifici per ogni singola tipologia di attività per cui è prevista l'autorizzazione generale;

RITENUTO che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisce a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dalla normativa vigente per le attività interessate;

TENUTO CONTO che la Provincia ai sensi della l.r. 14/1999 è delegata alle attività amministrative riguardanti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo delle emissioni in atmosfera e in sede di autorizzazione può prescrivere limiti più restrittivi sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99;

TENUTO CONTO che fanno parte integrante della seguente deliberazione lo schema di domanda di adesione all'autorizzazione generale allegato 1, le prescrizioni generali, allegato 2, le prescrizioni tecniche delle specifiche attività/impianti e le schede tecniche dei sistemi di abbattimento, allegato 3, parte I e II, delle seguenti attività per cui è prevista l'adesione all'autorizzazione generale:

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

TENUTO CONTO che per detti impianti/attività devono essere previsti sistemi di abbattimento idonei all'ottenimento della massima riduzione delle emissioni degli inquinanti;

RITENUTO dover confermare l'autorizzazione in via generale, adottata con D.G.R. 224 del 25 febbraio 2005, per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

RITENUTO necessario concedere, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso che hanno effettuato la dichiarazione secondo il DPR 25/07/1991, Allegato 1, Punto 1 e della D.G.R. n. 7104/1996, 120 gg. per presentare la richiesta di adesione alla suddetta autorizzazione generale aggiornata con le disposizioni della Parte VII, dell'allegato III, alla parte V del d.lgs 152/2006;

CONSIDERATO che per gli impianti e le attività, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui al comma 1 dell'articolo 272, elencati al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 può essere predisposto un provvedimento generale che preveda da parte dei gestori di detti impianti e attività la comunicazione di ricadere nel suddetto elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell'attività;

TENUTO CONTO che sono esclusi dal suddetto provvedimento gli impianti e le attività dalla lettera t) alla z) di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto per i quali deve essere prevista specifica dichiarazione come riportata nell'allegato 5 che fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO che per le attività indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto, deve essere previsto apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate;

CONSIDERATO che gli impianti indicati al comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006, non sono soggetti ad autorizzazione e per essi, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, può essere previsto un provvedimento generale attraverso il quale i gestori degli impianti di cui al detto comma devono effettuare la comunicazione preventiva alla autorità competente della data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

TENUTO CONTO che i valori limite di emissione degli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti dagli allegati alla parte V dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO che gli impianti di cui al sopra citato comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 1, elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, escluse quelle indicate da t) a z), possono essere sottoposte alla stessa procedura per i quali può essere prevista la comunicazione, da parte del gestore dell'impianto, alla Provincia, di rientrare nelle caratteristiche dei suddetti impianti e attività e la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività con uno schema di comunicazione riportato in allegato 4, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che gli enti e le imprese che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni generali ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 272, comma 3 del citato decreto legislativo;

RITENUTO necessario concedere agli enti e alle imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni della presente autorizzazione generale, un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per presentare domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale, corredata ove necessario di un progetto di adeguamento;

RITENUTO necessario concedere agli enti e alle imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, le cui autorizzazioni risultano conformi alla presente autorizzazione generale ma non contengono la prescrizione dei campionamenti analitici con periodicità annuale, 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per effettuare i controlli analitici ed inoltrare il primo bollettino analitico alla Provincia territorialmente competente;

RITENUTO necessario fissare i tempi per l'inoltro, alla Provincia, e per conoscenza al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA), della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale in 45 giorni (quarantacinque) prima della nuova installazione/modifica/trasferimento dell'impianto;

RITENUTO inoltre necessario fissare i tempi per l'inoltro alla Provincia, e per conoscenza al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA), della comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto in 60 giorni (sessanta) da calcolarsi successivamente ai predetti 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;

RITENUTO opportuno specificare che in caso di volturazione dell'atto autorizzativo, dovrà essere trasmessa ai sopracitati Enti tempestivamente la domanda di adesione all'autorizzazione generale da parte del nuovo titolare/gestore dell'impianto o dell'attività, mentre non dovrà essere inoltrata alcuna successiva comunicazione di messa in esercizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale ha durata di quindici anni;

TENUTO CONTO che sono state recepite le osservazioni tecniche delle Province espresse nel corso degli incontri svolti il 16 maggio e 28 maggio 2008;

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione generale per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 2, elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e

riportate nelle premesse della presente deliberazione, per le quali le quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate;

di approvare, per dette attività per cui è prevista l'adesione all'autorizzazione generale, lo schema di domanda di adesione all'autorizzazione generale, allegato 1, le prescrizioni generali, allegato 2, le prescrizioni tecniche delle specifiche attività/impianti e le schede tecniche dei sistemi di abbattimento, allegato 3, parte I e II, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

di confermare l'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, di cui alla D.G.R. 224 del 25 febbraio 2005, aggiornata con le disposizioni della Parte VII, dell'allegato III, alla parte V del d.lgs 152/2006;

di stabilire in 120 gg., dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, il termine per presentare la richiesta di adesione alla suddetta autorizzazione generale per gli impianti che hanno effettuato la dichiarazione secondo il DPR 25/07/1991, Allegato 1, Punto 1 e della D.G.R. n. 7104/1996;

di adottare la procedura di comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività da trasmettere alla Provincia competente da parte del gestore dell'impianto per gli impianti di cui al comma 14, articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 1, elencate nel punto 4, parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006;

di approvare lo schema di comunicazione per i suddetti impianti e attività riportato in allegato 4 che fa parte integrante della presente deliberazione;

di escludere dalla suddetta procedura gli impianti e le attività di cui al punto 4, parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, lettera da t) a z). Per detti impianti e attività è prevista specifica dichiarazione come riportata nell'allegato 5 che fa parte integrante della presente deliberazione;

di stabilire per le attività indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), di cui al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del suddetto decreto, la tenuta di un apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate.

di stabilire altresì che:

- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti elencati alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 che intende avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente atto, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, inoltra alla Provincia (in bollo) e per conoscenza al Sindaco del Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione/modifica/trasferimento dell'impianto o dell'avvio dell'attività una domanda di adesione alla presente autorizzazione generale.
- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti dovranno inviare agli Enti sopra elencati la comunicazione di messa in esercizio che dovrà essere effettuata entro 60 giorni (sessanta) da calcolarsi successivamente ai 45 giorni predetti, dalla data di presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale.


- In caso di volturazione dell'atto autorizzativo, la domanda di adesione deve essere inoltrata tempestivamente alla Provincia (in bollo) e per conoscenza al Sindaco del Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e in caso di volturazione non è prevista alcuna comunicazione di messa in esercizio.
- Il gestore degli impianti e/o delle attività nuovi/modificati/trasferiti che intende avvalersi della procedura semplificata dell'autorizzazione generale deve presentare la domanda, di cui al comma 3 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, secondo il modello di cui all'allegato 1, rispettare le prescrizioni in allegato 2 e i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'allegato 3, sulla base della tipologia dell'impianto o attività di cui trattasi.
- Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, del presente provvedimento, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, del presente provvedimento, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006.
- L'autorizzazione, in caso di nuova installazione/modifica/trasferimento di impianto diventa efficace trascorsi i 45 giorni dalla protocollazione della domanda da parte della Amministrazione Provinciale. In caso di volturazione l'efficacia dell'autorizzazione ha inizio alla data di protocollazione della domanda da parte della Provincia.
- Gli enti e le imprese che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni generali ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 272, comma 3 del citato decreto;
- Gli enti e le imprese autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni della presente autorizzazione generale, hanno un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per presentare domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale, corredata ove necessario di un progetto di adeguamento;
- Gli enti e le imprese, autorizzate ai sensi del DPR 25/07/1991 che esercitano attività a ridotto inquinamento le cui autorizzazioni risultano conformi alla presente autorizzazione generale ma non contengono la prescrizione dei campionamenti analitici con periodicità annuale, hanno 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per effettuare i controlli analitici ed inoltrare il primo bollettino analitico alla Provincia territorialmente competente;
- Il modello di adesione dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace finché risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione.
- La Provincia, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di adesione può richiedere integrazioni o chiarimenti riguardo la documentazione presentata, anche su iniziativa degli altri enti interessati.

- La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o della ASL competente, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare esigenza di tutela ambientale;
- I gestori che esercitano o che intendano installare, modificare o trasferire impianti e attività con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal d.lgs. 152/2006 all'articolo 269 ai fini di ottenere l'autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.
- L'autorizzazione generale non può essere rilasciata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 3/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e nel caso in cui nell'impianto e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla parte II dell'allegato III alla parte V del d.lgs. 152/2006.
- Il superamento dei limiti per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 278 e 279 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152.
- L'autorizzazione generale ha durata di quindici anni e riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Gli impianti/attività autorizzati in via generale con la presente autorizzazione restano comunque soggetti alle disposizioni contenute nelle vigenti norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, igienico-sanitarie e ambientali.

La presente deliberazione sarà trasmessa alle Amministrazioni Provinciali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO 1

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE



Pratica n° _____

All'Amministrazione Provinciale di
.....
.....
.....

e p.c. Al Sindaco del Comune di.....
.....
.....

All'ARPA LAZIO
Sezione Provinciale di.....
.....
.....

OGGETTO: Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per

ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l'esercizio dell'attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006, così descritta nell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006, parte II.

Il Sottoscritto.....
nato a il/...../.....
residente a in via..... n. in qualità
di legale rappresentante dell'impresa , della società o dell'ente
..... con sede
legale in via n..... nel Comune di..... (.....)
CAP..... telefono n..... fax n.....
partita IVA..... codice fiscale..... iscrizione Camera di
Commercio.n°..... codice ISTAT.....

CHIEDE

di aderire all'**AUTORIZZAZIONE GENERALE** ai sensi dell'art. 272, c. 3 del D.Lgs 152/06, per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto, concernente:

la costruzione di un nuovo impianto
nel Comune di..... (.....) CAP.....
in via n°..... telefono n.....
ASL

la modifica di un impianto esistente, autorizzato con D.D. e/o protocollo n..... del.....,
nel Comune di..... (.....) CAP.....
in via n°..... telefono n.....
ASL

[1] **il trasferimento di un impianto**, autorizzato con D.D. e/o protocollo n. del....., nel Comune di.....(.....) CAP..... in vian°.....telefono n..... ASL

[1] **la variazione di titolarità**, compilare la sezione specifica.

[1] **impianto anteriore al 1988** (articolo 268 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/06)

DICHIARA

1. che il numero di addetti è pari a
2. che il periodo in cui avvengono le emissioni è:

ore lavorative giorno
giorni al mese
mesi all'anno
3. che l'attività rientra tra le industrie insalubri:

CLASSE 1	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
CLASSE 2	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
NON CLASSIFICATA <input type="checkbox"/>							
4. che le emissioni prodotte dalla propria attività non contengono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e non contengono le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61;
5. che, al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono rispettate le norme e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

DICHIARA INFINE

6. di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito nei termini di legge e la non veridicità del contenuto determinerà la decadenza del provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto si impegna a segnalare entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della situazione dichiarata.
7. Di essere consapevole che la carenza della documentazione, con particolare riferimento all'eshaustività degli allegati tecnici, potrà determinare condizioni di non ricevibilità dell'istanza.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento provinciale e/o comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

Data/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

N.B. la domanda dovrà essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'installazione, modifica o trasferimento dell'impianto o dell'avvio della attività.

[1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione

Da compilare in caso di voltura dell'atto autorizzativo

(Da compilare e sottoscrivere a cura del titolare/legale rappresentante della **impresa/società/ente subentrante**.)

PREMESSO CHE l'impresa/società/ente (già autorizzato)

Denominazione.....rappresentante legale..... con sede legale sita in via n..... nel Comune di.....(.....) CAP..... con sede dell'impianto sita in n..... nel Comune di.....(.....) CAP.....
P.IVACod.Fisc..... è titolare della seguente autorizzazione (indicare con precisione i dati richiesti):
numero e data del provvedimento numero di pratica relativa all'attività di

CHIEDE

di volturare la suddetta autorizzazione **all'impresa/società/ente (subentrante):**

Denominazione rappresentante legale con sede legale sita in via n..... nel Comune di.....(.....) CAP..... con sede dell'impianto sita in n..... nel Comune di.....(.....) CAP.....
P.IVACod.Fisc.....

A tal fine, consapevole della responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi

DICHIARA

- che la suddetta variazione di titolarità è intervenuta in forza di (indicare il tipo di mutamento avvenuto, se trattasi di cessione d'azienda, donazione, fusione, cambiamento di forma giuridica, conferimento di ramo d'azienda, variazione rappresentante legale o altro) a far data dal.....e che la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione degli impianti in oggetto è da attribuirsi in capo al sottoscritto;
- che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata, (N.B. si ricorda che, in caso diverso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione);
- di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio;
- Altre eventuali dichiarazioni

IL DICHIARANTE *
(timbro e firma)

.....

PER L'IMPRESA CEDENTE
(timbro e firma)

.....

*ATTENZIONE: in caso di cessione d'azienda, la presente istanza deve essere sottoscritta, per accettazione, anche dal legale rappresentante dell'Impresa cedente.

N.B. In caso di variazione NON dovrà essere inviata, alle Province e all'ARPA Lazio, alcuna comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime, nè, le analisi previste nei primi 10 giorni di messa a regime. Tutto quanto sopra citato vale solo in caso di costruzione, modifica e trasferimento di impianto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A) Compilare lo schema sotto riportato indicando il tipo di materie prime che si intendono utilizzare Produzione di mastici, pitture, cere, inchiostri ed affini mediamente al giorno ed all'anno, e la quantità di solventi usati all'anno.

Tipologia di materia prima e ausiliaria impiegata nel ciclo tecnologico	Quantità annua di materia prima utilizzata (t/anno)	Quantità massima di materia prima usate al giorno (Kg/g)	% COV contenuti nelle varie tipologie di materie prime e/o fasi lavorative	COV Recuperati (t/anno)	Consumo COV <i>Quantità solventi usati al netto dei recuperati (t/anno)</i>	*Classe di appartenenza Allegato 1 Parte II, (tab. C per i CIV e tab. D per i COV) del D.Lgs 152/2006 Parte V
TOTALE						

* Relativamente a tutte le sostanze inorganiche volatili e a quelle organiche volatili indicarne la tipologia e la corrispondente classe di appartenenza

- B) Relazione tecnica (datata, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e controfirmata dal gestore) contenente: un calcolo teorico delle emissioni o un'analisi delle sostanze inquinanti effettuata su un impianto simile; le caratteristiche dell'impianto e del sistema di abbattimento adottato a servizio di ciascun punto di emissione; gli eventuali generatori di calore inseriti nel ciclo produttivo, gli impianti termici ad uso civile funzionanti esclusivamente a metano, GPL o gasolio che non sono sottoposti ad autorizzazione. Comunicare per questi ultimi all'autorità competente, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ai sensi dell'art. 269, comma 15 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, fermo restando che le potenzialità siano contenute entro quelle previste dall'art. 269, comma 14 del suddetto decreto.
- C) Compilare lo schema sotto riportato indicando tutti i punti di emissione, le caratteristiche degli stessi, attribuendo ai medesimi un numero progressivo

IMPIANTO

Punto Emissione n.	Altezza punto emissione dal tetto (m)	Durata delle emissioni			Provenienza	Tipo di inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³) [2]	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m), (max m) D □ L □ [1]	Flusso di massa (kg/h)	Tipo di impianto di abbattimento (se presente)
		Ore/giorno	Ore/mese	Ore/anno							

[1] barrare la casella relativa al parametro misurato

[2] la concentrazione dell'inquinante deve rispettare i valori limite di emissione riportati nell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 relativi alla singola sostanza inquinante.

D) Indicare la potenzialità degli eventuali impianti termici, gruppi elettrogeni, gruppi elettrogeni di cogenerazione a servizio dell'impianto e il tipo di combustibile utilizzato

Punto Emissione n.	Tipo/i di combustibile/i di cui all'allegato X parte V D.Lgs 152/2006	Potenza termica nominale (Mw)	Diametro del camino	Altezza del camino dal piano campagna	Uso del generatore

Informazioni aggiuntive.....

E) Allegare la planimetria del locale (datata, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e controfirmata dal gestore) con evidenziati i punti di emissione, contrassegnati da un numero progressivo.

F) Allegare la planimetria della zona (datata, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e controfirmata dal gestore) dove sorgerà l'impianto in cui siano evidenziate le costruzioni limitrofe, le loro altezze e le loro distanze dall'impianto da autorizzare, nonché lo stralcio catastale con indicazione del numero di foglio e della particella.

G) Allegare le schede tecniche relative alle prescrizioni tecniche dell'attività e dei sistemi di abbattimento utilizzati (Allegato 3 parte A e parte B).

Data/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....
.....

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI PER AVVALERSI DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

I gestori degli impianti e delle attività elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente atto, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) I gestori degli impianti/attività dovranno operare nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo di cui all'allegato IV parte II alla parte V del D.Lgs 152/06. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale, dovrà essere preventivamente presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) I gestori degli impianti/attività nuovi/modificati/trasferiti, trascorsi 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione hanno 60 giorni di tempo per effettuare la messa in esercizio dell'impianto. La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal gestore dell'impianto e/o dell'attività per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, alla sezione Provinciale di ARPA Lazio e al Sindaco del Comune.
Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. La data di messa a regime dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia, alla Sezione Provinciale di ARPA Lazio ed al Sindaco del Comune interessato con un anticipo di almeno 10 giorni.
- 3) Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni, almeno due volte, in giorni non consecutivi, nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nella autorizzazione e deve, con almeno 10 giorni di anticipo, comunicare, alla Provincia e alla Sezione Provinciale di ARPA Lazio la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia ed alla Sezione Provinciale di ARPA Lazio.
- 4) Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271 comma 17 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
- 5) I gestori delle attività devono adottare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dagli stessi, in cui devono essere annotati:
 - i consumi giornalieri di materie prime ed ausiliarie dalle quali si originano le emissioni inquinanti;
 - le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di depurazione delle emissioni, guasti, malfunzionamenti ed interruzione dell'impianto produttivo.Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione.
- 6) Per tutte le attività sono prescritti campionamenti analitici con periodicità annuale decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Deve essere effettuato il controllo analitico delle emissioni di tutti i parametri indicati nella domanda di adesione all'autorizzazione generale. Il primo controllo delle emissioni deve essere trasmesso alla Provincia, i successivi controlli annuali devono essere allegati al Registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e rese disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

- 7) Il gestore deve conservare per almeno due anni copia delle fatture di acquisto delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, mettere a disposizione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi.
- 8) Le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività devono essere conformi ai limiti indicati nella scheda tecnica relativa all'attività oggetto della domanda di autorizzazione generale e nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006. I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) La presenza in eventuali controlli di sostanze di cui non era stata prevista la presenza nella comunicazione di adesione alla presente autorizzazione generale sarà ritenuta una modifica sostanziale adottata senza la prescritta autorizzazione.
- 10) L'autorizzazione generale non può essere rilasciata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 3/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e nel caso in cui nell'impianto e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla parte II dell'allegato III alla parte V del d.lgs. 152/2006.
- 11) Qualora ad uno stesso cammino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- 12) Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun cammino.
- 13) I flussi di massa espressi nella tabella riassuntiva dei punti di emissione dell'impianto si intendono complessivi per ogni singola attività/impianto, nel caso in cui siano presenti più camini appartenenti alla stessa attività/impianto dovranno essere computati sia i flussi di massa per singolo cammino sia il flusso di massa complessivo.
- 14) I punti di emissione autorizzati indicati nella tabella riassuntiva dei punti di emissioni dell'impianto, e nello stabilimento dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- 15) Le emissioni devono essere captate nel punto più prossimo ove si generano, al fine di ottenere flussi gassosi caratterizzati da un'elevata concentrazione ed agevolare quindi l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.
- 16) Nel caso che l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'allegato V alla parte quinta del D.lg. 152/06.
- 17) L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Le emissioni degli impianti di combustione industriali devono attenersi alle eventuali prescrizioni fissate nei piani e programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99. In linea generale le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
- 18) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

- 19) Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive mentre il gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 20) Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- 21) La presente autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272 comma 3; ha validità di 15 anni, in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione "generale", presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.
- 22) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 o a quanto previsto dalle prescrizioni indicate nei piani e programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99.
- 23) Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto a presentare alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio, in caso di variazione di ragione sociale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento, modifica e trasferimento nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, riconsegnando alla Provincia il precedente atto autorizzativo. In caso di variazione di sede legale il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio tale variazione.
- 24) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Il gestore dichiara di aver letto e di aver dato la propria adesione alle prescrizioni sopraelencate.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

.....

ALLEGATO 3

PARTE I

**PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' ED
IMPIANTI**

SCHEDA N. 2

INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 20 kg”

1 – Fasi della lavorazione

Nelle attività di carrozzeria si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. Smontaggio autoveicoli o parte di essi
2. Riparazione (battilastra)
3. Sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura
4. Seppiatura e pulizia della lamiera
5. Applicazione stucchi a spatola e a spruzzo
6. Carteggiatura
7. Applicazione sigillanti
8. Tintometro
9. Applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti
10. Applicazione di cere protettive per scatolati
11. Applicazione di prodotti plastici e antirombo
12. Finitura e lucidatura
13. Lavaggio attrezzi e recupero solventi

2 – Tipologie del prodotto

Nelle attività di carrozzeria possono essere impiegati i seguenti prodotti:

1. Vernici
2. Diluenti
3. Stucchi
4. Materiale di saldatura

3 – Sostanze inquinanti

Nelle attività di carrozzeria si originano le seguenti sostanze inquinanti:

1. Polveri
2. COV

4 - Tecnologie adottabili

4.1 - E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore ai 20 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento, nonché un quantitativo annuo di solvente utilizzato inferiore a 0,5 tonnellate.

4.2 - Le operazioni di taglio a caldo, di saldatura, effettuate per un massimo di 5 ore settimanali, di carteggiatura a macchina e di stuccatura a spruzzo devono essere effettuate in locali chiusi e gli effluenti devono essere trattati con un idoneo sistema di abbattimento del particolato a riciclo interno dell'aria.

4.3 - Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.

4.4 - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

Sostanza inquinante	Limiti	Tipologia di abbattimento
Polveri	3 mg/Nm ³ (in essiccatore) 10 mg/Nm ³ (verniciatura piana)	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV (esprese come carbonio organico totale)	50 mg/Nm ³ (in essiccatore)	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna o altra tecnologia equivalente
COV	120 g/m ² (vernici a due strati) 60 g/m ² (altre vernici)	

4.5 - Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.

4.6 - Per le operazioni di verniciatura in cabina non sono previsti valori limite all'emissione di COV (Allegato I Parte II, al paragrafo 4, classi III, IV e V della tabella D, del D.Lgs 152/2006 Parte V) ma devono prevedere modalità costruttive, caratteristiche tecnologiche, tipologia dei prodotti utilizzati e sistemi di sicurezza corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

SCHEDA N. 7
INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

“Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”

1 – Fasi della lavorazione

Nelle attività di verniciatura, laccatura e doratura di mobili e altri oggetti in legno si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. miscelazione e preparazione vernici
2. applicazione (manuale, con o senza atomizzatore, automatica)
3. appassimento
4. ritocco
5. essiccazione
6. lavaggio attrezzi e recupero solventi
7. incollaggio

2 – Tipologie del prodotto

Nelle attività di verniciatura, laccatura e doratura di mobili e altri oggetti in legno possono essere impiegati i seguenti prodotti:

1. prodotti a base acquosa
2. prodotti a base solvente
3. prodotti a matrice vegetale (olii ed essenze)
4. prodotti in polvere

3 – Sostanze inquinanti

Nelle attività di verniciatura, laccatura e doratura di mobili e altri oggetti in legno si originano le seguenti sostanze inquinanti:

1. Polveri
2. COV

4 - Tecnologie adottabili

4.1 – E' consentito l'impiego di prodotti vernicianti per un quantitativo complessivo non superiore a 30 kg al giorno, nonché di colle e mastici per un quantitativo inferiore a 100 kg al giorno, riferiti all'intero stabilimento.

4.2 - Le fasi di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti a base acquosa o ad alto residuo secco, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.

4.3 – Per la verniciatura a polvere, l'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.

4.4 - Se si utilizza un quantitativo di sostanze collanti inferiore o uguale a 10 kg/g si può adottare un sistema di riciclo interno dell'aria a carboni attivi (10 kg) o altra tecnologia equivalente opportunamente documentata

4.5 - E' consentito nella verniciatura di superfici in legno l'utilizzo di un quantitativo annuo di solvente inferiore a 15 tonnellate.

4.6 – Nelle fasi di incollaggio, qualora venissero effettuate, non si deve superare un consumo giornaliero di colle e/o mastici di 100 kg. E' consentito inoltre, nell'incollaggio l'utilizzo di un quantitativo annuo di solvente inferiore a 5 tonnellate.

4.7 - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

Sostanza inquinante	Limiti	Tipologia di abbattimento
Polveri	3 mg/Nm ³ (in essiccatore) 10 mg/Nm ³ (verniciatura piana)	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV (espressi come carbonio organico totale)	50 mg/Nm ³ (in essiccatore)	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna o altra tecnologia equivalente
COV	40 g/m ² (verniciatura piana)	

4.8 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.

4.9 Per le operazioni di verniciatura non sono previsti valori limite all'emissione di COV (Allegato 1 Parte II, al paragrafo 4, classi III, IV e V della tabella D, del D.Lgs 152/2006 Parte V) ma devono prevedere modalità costruttive, caratteristiche tecnologiche e sistemi di sicurezza corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili.

4.10 Nel caso di utilizzo di impianto di abbattimento a post-combustione i valori limite da rispettare per gli inquinanti NO_x; SO₂ e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'Allegato 1, nella Parte III, paragrafo 1 del d.lgs. 152/2006, parte V. Per i COV (espressi come carbonio organico totale) il valore limite è 50 mg/ Nm³.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

SCHEMA N. 8
INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

“Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”

1 – Fasi della lavorazione

Nelle attività di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. miscelazione e preparazione vernici
2. applicazione (manuale, con o senza atomizzatore, automatica)
3. appassimento
4. ritocco
5. essiccazione
6. lavaggio attrezzi e recupero solventi
7. sgrassaggio superfici metalliche

2 – Tipologie del prodotto

Nelle attività di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro possono essere impiegati i seguenti prodotti:

5. prodotti a base acquosa
6. prodotti a base solvente
7. prodotti a matrice vegetale (oli ed essenze)
8. prodotti in polvere

3 – Sostanze inquinanti

Nelle attività di verniciatura, laccatura e doratura di mobili e altri oggetti in legno si originano le seguenti sostanze inquinanti:

1. Polveri
2. COV

4 - Tecnologie adottabili

4.1 – E' consentito nella verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro l'utilizzo di un quantitativo giornaliero di 50 kg di prodotti vernicianti pronti all'uso e, inoltre, un consumo annuo di solvente inferiore a 5 tonnellate.

4.2 - Le fasi di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti a base acquosa o ad alto residuo secco, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.

4.3 – Per la verniciatura a polvere, l'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti

4.4 - Nelle fasi di sgrassaggio di oggetti vari in metallo o vetro, qualora venissero effettuate, non si deve superare un consumo giornaliero di solventi di 10 kg. E' consentito, inoltre, nello sgrassaggio l'utilizzo di un quantitativo annuo di solvente inferiore a 2 tonnellate/anno

4.5 - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Limiti</i>	<i>Tipologia di abbattimento</i>
Polveri	3 mg/Nm ³	Depolveratore a secco a mezzo filtrante Abbattitore a umido o altra tecnologia equivalente
COV	*	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna Combustione termica recuperativa Combustione termica rigenerativa Combustione catalitica
COV da essiccazione (espressi come carbonio organico totale)	50 mg/ Nm ³	Abbattitori con tecnologia equivalente a quelli sopra indicati

* i limiti da rispettare, per quanto riguarda i composti organici volatili sono quelli dichiarati dal gestore dell'impianto. Resta fermo, tuttavia, il rispetto dei limiti per ogni singola classe previsti dall'Allegato 1 Parte II, al paragrafo 4 (tab. D) del D.Lgs 152/2006 Parte V, RIDOTTI DEL 20%.

4.6 - Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.

4.7 - Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi sono considerate trascurabili.

4.8 - Nel caso di utilizzo di impianto di abbattimento a post-combustione i valori limite da rispettare per gli inquinanti NO_x; SO₂ e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'Allegato 1, nella Parte III, paragrafo 1 del d.lgs. 152/2006, parte V. Per i COV (espressi come carbonio organico totale) il valore limite è 50 mg/ Nm³.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

ALLEGATO 4

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Marca da
bollo
€ 14,62

Pratica n° _____

All'Amministrazione Provinciale di

.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Parte V, Allegato IV Parte I " Impianti ed attività di cui all'articolo 272, c. 1" – Impianti di cui all'art. 269, c.14.

Il sottoscritto.....nato a.....
il.....residente in.....
via/piazza.....n.....nella sua qualità di legale rappresentante titolare della
società e/o ditta....., con impianto e/o attività sita in
.....via/piazza.....n.....cap..... tel
.....C.F.....P.IVA.....Municipio.....ASL
RM/.....

Dichiara

che la propria attività di.....
rientra tra le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, comma 1, alla lettera..... dell'Allegato IV Parte
del D.Lgs. n. 152/2006 Parte V;
che nella propria attività non si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state
assegnate etichette con le frasi di rischio R45,R46,R49,R60,R61;

e/oppure

che il proprio impianto rientra tra quelli di cui all'articolo 269, comma 14, alla Parte V del D.Lgs n. 152 del
03/04/2006 come di seguito elencati (Barrare la casella relativa all'impianto che interessa):

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

- e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore 3 MW;
- g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore 2,5 MW se alimentati a gasolio;
- i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

Dichiara

che, al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono rispettate le norme e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dichiara inoltre

che la propria attività verrà messa in esercizio in data

oppure

che la propria attività è stata /verrà avviata in data

* In caso di attività di panetteria e pasticceria di cui alla lettera f dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. n. 152/2006 Parte V il gestore dell'attività dovrà tenere presso l'azienda un apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate .

N.B. la dichiarazione sarà accettata solo se completa in ogni sua parte.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento provinciale e/o comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

Data/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

ALLEGATO 5

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Marca da
bolle
€ 14,62

Pratica n° _____

All'Amministrazione Provinciale di
.....
.....
.....

DICHIARAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Parte V, Allegato IV, Parte I lettera ...) “ Impianti ed attività di cui all'articolo 272, c. 1”

(Pratica.....)

Il sottoscritto..... nato a.....

il.....residente in.....

via/piazza.....n.....nella sua qualità di legale
rappresentante titolare della società e/o ditta.....

sita invia/piazza.....n.....

cap..... tel.....C.F.....P.IVA.....

Municipio.....ASL RM/.....

Dichiara

che la propria attività rientra tra le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272 c. 1 dell'Allegato IV Parte I lettera ...) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Parte V;

che la propria attività consiste nella:

“.....”

che nella propria attività non si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45,R46,R49,R60,R61;

che la propria attività verrà messa in esercizio in data

oppure

che la propria attività è stata /verrà avviata in data

Si allega alla dichiarazione:

1. Relazione Tecnica corredata di diagramma di flusso relativo alle lavorazioni svolte.

2. Planimetria della zona oggetto dell'attività

(Il gestore dell'impianto e/o attività dovrà tenere presso l'azienda un apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate fatta eccezione per l'attività di cui alla lettera z Parte V, Allegato IV D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, salvo diversamente prescritto dalla disciplina regionale prevista dall'articolo 112, parte III, del d.lgs. 152/2006)

Dichiara inoltre

che, al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono rispettate le norme e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

N.B. la dichiarazione sarà accettata solo se completa in ogni sua parte.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento provinciale e/o comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

Data/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU